

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Corte di appello di Catania

e i

Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto

per la trattazione dei processi penali per il periodo sino al 31 luglio 2020 innanzi alla Corte di appello di Catania

La **Corte di Appello di Catania**, con sede in Catania, piazza Verga, palazzo di giustizia, rappresentata dal **Dott. Giuseppe Meliadò**, in qualità di Presidente della Corte, e i **Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto**, rappresentati dall'**Avv. Rosario Pizzino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania), dall'**Avv. Francesco Favi** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa), dall'**Avv. Emanuela Tumino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa) e dall'**Avv. Giovanni Russo** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone);

premesso che l'art. 83, comma sette del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.27 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che detta misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, prevede che vanno adottate, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per garantire la progressiva ripresa del servizio, assicurando, al tempo stesso, il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie fornite dalle competenti Autorità al fine di evitare eccessive presenze all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati fra le persone;
premessi che, per assicurare tale finalità, le parti convengono sull'opportunità di fissare, sulla base degli atti di indirizzo già adottati dal Presidente della Corte con decreti del 5 e dell'11 maggio 2020 (All. 1 e 2), linee guida comuni in ordine alle modalità di trattazione delle udienze penali innanzi alla Corte di appello;

convengono quanto segue

ART. 1

Nelle udienze programmate sino al 31 luglio 2020 saranno trattati i procedimenti penali sotto indicati:

- a) procedimenti a carico di persone detenute, anche con coimputati liberi;
- b) procedimenti nell'ambito dei quali sono applicate misure cautelari personali anche non custodiali;
- c) procedimenti per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale;
- d) procedimenti aventi ad oggetto appelli avverso sentenze di non luogo a procedere;
- e) procedimenti in cui sono applicate o è pendente l'applicazione di misure di sicurezza detentive e patrimoniali, con esclusione, in relazione a queste ultime, delle ipotesi di applicazione della confisca obbligatoria;
- f) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione personali (ad eccezione delle misure di prevenzione non esecutive) e patrimoniali;
- g) incidenti di esecuzione il cui accoglimento può determinare l'imminente scarcerazione dell'imputato, laddove tale circostanza risulti o sia rappresentata dal difensore o dall'interessato in seno all'istanza stessa o con comunicazione da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'udienza;
- h) procedimenti per i quali vi è concordato sui motivi in appello, anche laddove non rientranti tra le ipotesi sopra indicate;

i) ogni altro processo che, secondo la valutazione del presidente di sezione, abbia carattere di urgenza, tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti negli atti organizzativi della Corte ed in particolare della prescrizione dei reati, salva la facoltà del difensore di chiedere motivatamente il rinvio della trattazione;

l) procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale.

Art. 2

I procedimenti non ricompresi nel suindicato elenco saranno rinviati d'ufficio a data da determinarsi, successiva al 31 luglio 2020.

I presidenti di sezione procederanno alla revisione dei ruoli delle udienze già fissate sino al 31 luglio 2020, al fine di individuare i procedimenti da trattare secondo i criteri sopra indicati.

I difensori impegnati nei procedimenti da trattare, come sopra individuati, saranno avvisati della trattazione stessa con specifica indicazione della fascia oraria, ove già non prevista. L'avviso sarà dato mediante comunicazione a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria almeno sette giorni prima della data dell'udienza.

In relazione ai procedimenti per i quali sarà disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio, il decreto, contenente la data della nuova udienza, sarà notificato, a mezzo p.e.c., dalla cancelleria alle parti interessate almeno sette giorni prima dell'udienza da rinviare.

Il ruolo di udienza contenente l'elencazione dei procedimenti che non verranno trattati (nell'ambito del quale saranno richiamati il numero di R.G.N.R. ed il nominativo del difensore) e delle relative date di rinvio verrà comunicato altresì, a cura della cancelleria, con urgenza e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza da rinviare, alla Procura Generale della Repubblica ed ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto così da consentire a ciascun Ordine la pubblicazione sul sito istituzionale.

In relazione ai procedimenti di cui alla lettera i) del suindicato elenco, per i quali è facoltà degli Avvocati chiedere rinvio, i difensori interessati provvederanno, almeno cinque giorni prima dell'udienza, all'invio a mezzo p.e.c. della richiesta di differimento della trattazione del procedimento, che dovrà essere trasmessa anche alla Procura Generale della Repubblica ed alle altre parti processuali. In tale ipotesi la Corte provvederà a rinviare d'ufficio il procedimento con decreto che verrà notificato a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria alle parti interessate almeno due giorni prima.

Nel medesimo termine di almeno cinque giorni prima dell'udienza sarà possibile trasmettere a mezzo p.e.c. comunicazione avente ad oggetto eventuali istanze di concordato sui motivi di appello relative anche ai procedimenti di cui era previsto il rinvio, così da consentirne la trattazione e la definizione.

Restano in ogni caso pienamente applicabili, in relazione ai procedimenti di cui agli elenchi dei processi di prossima fissazione già trasmessi, le previsioni di cui al vigente Protocollo di intesa in materia di concordato sui motivi in appello sottoscritto il 23 luglio 2018, al quale integralmente si rimanda.

Art.3

Al fine di limitare quanto più possibile le presenze nelle aule e nelle aree comuni del Palazzo di Giustizia, i processi saranno trattati, qualora coesistano processi con imputati sottoposti a misura cautelare e con imputati liberi, in due distinte fasce orarie, così differenziate:

trattazione nella prima fascia oraria, compresa tra le ore 9,30 e le ore 11,30, dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) del suindicato elenco, pendenti nei confronti di imputati detenuti o sottoposti a misura anche non custodiale. L'ordine di chiamata dei procedimenti (determinato sulla base del criterio preferenziale della datazione dell'iscrizione) verrà reso noto all'inizio dell'udienza anche tramite affissione all'esterno dell'aula del relativo ruolo;

trattazione nella seconda fascia oraria, a partire dalle ore 11,30, dei procedimenti ricompresi alle lettere da c) ad i) dell'elenco dei procedimenti oggetto di trattazione di cui sopra, secondo l'ordine (che verrà determinato sulla base del criterio preferenziale della datazione dell'iscrizione) che verrà reso noto all'inizio dell'udienza tramite affissione all'esterno dell'aula del relativo ruolo.

La trattazione dei procedimenti avverrà comunque, in coerenza con la previsione dell'art. 83 comma 12 del d.l. 18/2020, a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 del codice di procedura penale

Rispetto ai procedimenti per i quali verrà emessa sentenza, al fine di evitare l'urgenza nell'eventuale richiesta di copie degli atti alle cancellerie, le motivazioni non saranno depositate, di regola, contestualmente alla lettura del dispositivo.

Sarà comunque consentito al difensore interessato, su richiesta dello stesso, di prendere visione del fascicolo del procedimento prima della trattazione dell'udienza, una volta fatto accesso all'aula.

In ogni caso, il numero di imputati e di difensori presenti nelle aule di udienza dovrà garantire, per ciascun procedimento, il rispetto delle misure di distanziamento.

Sarà comunque consentita la presenza in udienza di un praticante per ciascun Avvocato, compatibilmente col rispetto del numero massimo di presenti in aula e ferma restando la necessità che sia comunque garantita in via principale la presenza dei difensori interessati al procedimento stesso.

Ogni eventuale esigenza di diversa organizzazione dell'udienza potrà essere oggetto di preventiva comunicazione ed interlocuzione tra la Corte e i difensori interessati.

Gli Avvocati e i Magistrati si impegnano alla massima puntualità e al rispetto delle norme di sicurezza (distanziamento sociale, mascherine e guanti), con obbligo per gli Avvocati di essere presenti in aula all'orario fissato e di lasciare il Palazzo di Giustizia una volta terminata l'attività processuale.

I Consigli dell'Ordine manifestano la propria disponibilità a provvedere a proprie spese, ove necessario e ciascuno nei limiti delle possibilità concesse dal proprio bilancio, a dotare le aule d'udienza di prodotti igienizzanti per le postazioni degli Avvocati.

Art.4

Nelle ipotesi di procedimenti pendenti nei confronti di numerosi imputati, laddove fosse necessaria la contemporanea presenza di tutti i difensori in aula, sarà prevista la celebrazione del procedimento presso l'aula bunker della Casa Circondariale di 'Bicocca', previa comunicazione che verrà effettuata dalla cancelleria a tutte le parti almeno sette giorni prima della data prevista per l'udienza.

Art.5

La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto sarà assicurata in via preferenziale mediante collegamento in videoconferenza o, solo a fronte dell'indisponibilità di tale modalità, mediante collegamento da remoto con utilizzo dei programmi Skype for Business o Teams.

Sarà sollecitata ancora una volta, mediante richiesta al Ministero della Giustizia, l'implementazione degli impianti di videoconferenza all'interno del Palazzo di Giustizia, atteso che tale potenziamento consentirebbe, sia nel momento emergenziale attuale che in vista del possibile prolungarsi del mantenimento delle misure precauzionali, la celebrazione di un numero significativamente superiore di procedimenti a carico di imputati detenuti mediante l'utilizzazione della modalità della videoconferenza che, allo stato attuale, rappresenta la modalità di

partecipazione da remoto preferibile, consentendo alle parti di avere una visione dell'aula ben più ampia ed efficace rispetto a quella del collegamento Teams o Skype.

La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, internato o in stato di custodia cautelare, così come la partecipazione dell'imputato sottoposto a misura cautelare non custodiale, a misura di sicurezza non detentiva o a misura di prevenzione è garantita con le modalità previste in seno alle linee guida (all. B) di cui al decreto emesso dal Presidente della Corte di appello in data 5 maggio 2020, che si allegano.

Art.6

In riferimento all'attività delle cancellerie, resta fermo quanto previsto nel decreto del Presidente della Corte di appello in data 11 maggio 2020.

Le cancellerie delle sezioni provvederanno a comunicare con modalità telematica l'importo dei diritti di copia da corrispondere e il numero di sentenza o di procedimento da inserire nella causale del pagamento, che potrà avvenire a mezzo F23, a mezzo PagoPA, o mediante scansione dell'originale dei diritti di cancelleria da allegare alla richiesta. Laddove la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla richiesta dovrà essere allegata copia del decreto di ammissione al beneficio. Le istanze di rilascio copie verranno esitate quanto prima, salvo esigenze di urgenza che dovranno essere esplicitate all'atto della richiesta, e previo pagamento dei relativi diritti comprensivi dell'aggravio per l'urgenza.

La consultazione dei fascicoli processuali avverrà previo appuntamento da fissarsi mediante richiesta telematica, per come previsto nel decreto sopra indicato. La cancelleria provvederà a riscontrare le richieste quanto prima, indicando data ed orario della convocazione. Eventuali ragioni di urgenza dovranno essere specificate dalla parte interessata all'atto della richiesta.

L'esito dei procedimenti trattati nel corso delle udienze verrà reso noto con comunicazione del relativo dispositivo entro il giorno feriale successivo, nonché, nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, del decreto di liquidazione dei compensi professionali laddove letto e depositato in udienza, da effettuarsi a cura della cancelleria a mezzo p.e.c. o a mezzo p.e.o., a richiesta del singolo difensore, che dovrà essere riscontrata quanto prima.


In ogni caso, resta fermo che al fine di evitare l'urgenza nell'eventuale richiesta di copie degli atti alle cancellerie, le motivazioni non verranno, di regola, depositate contestualmente alla lettura del dispositivo.

Art.7

Il presente protocollo, che contiene misure eccezionali, la cui applicazione deve intendersi limitata sino al 31 luglio 2020, senza che possa costituire presupposto per l'instaurarsi di una prassi valevole per il futuro, integra quanto previsto dai decreti del Presidente della Corte di appello in data 5 maggio 2020 e 11 maggio 2020 e diventerà efficace al momento della sua sottoscrizione.

Sottoscritto in Catania, nel Palazzo di giustizia, il giorno 26 maggio 2020


Il Presidente della Corte di appello di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone

